

Accordo sindacale ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18/2020 per l'accesso al Fondo Intersettoriale di Solidarietà DM 78459/2014 (emergenza COVID-19)

Oggi 9 aprile 2020 alle ore 10.00 si è tenuta, in tele/videoconferenza, la consultazione congiunta tra:

- ELBA ASSICURAZIONI SPA, rappresentata dal Direttore Operativo dott.ssa Annunziata D'Antuono;
- FISAC-Cgil rappresentata dalla sig.ra Mimma Fersini;
- FIRST-Cisl rappresentata dal sig.ra Loreta Dandola;
- UILCA rappresentata dal sig. Marco Passeri;
- SNFIA rappresentata dal sig. Diego Cagiano
- FNA Italia rappresentata dal sig.ra Viviana Oggioni

(di seguito, collettivamente, "Le Parti")

Premesso che:

1. La società Elba Assicurazioni, in data 6 aprile 2020 ha comunicato, a mezzo PEC, alle OO.SS. in epigrafe, l'esigenza di avviare la procedura finalizzata ad ottenere l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui al Fondo Intersettoriale Solidarietà DM 78459/2014, per temporaneo forte calo del lavoro causato da eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19, così come previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020;
2. Le OO.SS., dopo consultazione telefonica, prendono atto delle dichiarazioni aziendali sulla situazione aziendale conseguente alla pandemia da COVID-19 che ha generato una marcata riduzione del fatturato;
3. La società ha garantito di aver messo in atto, sin dal principio di questa emergenza epidemiologica, tutte le precauzioni necessarie a ridurre al massimo il rischio per i lavoratori, in particolare:
 - sono stati sanificati tutti i locali e le attrezzature di lavoro;
 - è stato inizialmente agevolato e promosso l'utilizzo dei mezzi propri per recarsi sul posto di lavoro evitando così l'utilizzo dei mezzi pubblici;
 - è stato avviato lo smart working estendendo tale modalità di prestazione lavoro alla maggior parte delle funzioni aziendali;
 - in conseguenza delle stringenti normative sulla sicurezza nei luoghi

di lavoro durante questa emergenza, la presenza presso la sede aziendale è stata ridotta a un presidio, composto da 4 risorse, che operano su base volontaria, comunque garantite da mezzi di protezione individuale e dal rispetto delle distanze minime di sicurezza;

4. le Parti considerano il ricorso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria prevista dall'art. 19 D.L. n. 18/2020 uno strumento necessario al fine di fronteggiare lo stato di crisi temporanea in atto presso la Società;
5. il presente incontro si svolge in data odierna, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art 19 del D.L. n. 18/2020 e del D.M. 78459/2014.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:


- a) La Società Elba Assicurazioni SPA applica il C.C.N.L. Assicurazioni ANIA e occupa 70 lavoratori così composti: 4 Dirigenti, 14 Quadri e 52 Impiegati.
- b) Le Parti, nel convenire che la sospensione e/o riduzione temporanea dell'attività lavorativa, come evidenziato in premessa, non è imputabile alle Società, né ai lavoratori impiegati nelle stesse, ritengono necessario ricorrere alla prestazione di integrazione salariale solo per parte dell'organico.
- c) La riduzione del numero di persona coinvolte nella sospensione salariale sarà garantita attraverso lo smaltimento delle ferie già maturate e non godute e continuando ad operare, ove possibile, in smart working.
- d) La sospensione/riduzione dell'attività interesserà, quindi, massimo 9 lavoratori e lavoratrici subordinati assunti alla data del 17/03/2020 con le seguenti mansioni
 - 2 unità Ufficio Amministrazione
 - 2 unità Ufficio Segreteria
 - 4 unità Ufficio Cauzioni
 - 1 unità Ufficio Sinistri Rami Elementari
- e) La sospensione lavorativa potrà avvenire a zero ore oppure ad orario ridotto.
- f) La causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è la seguente: *emergenza COVID-19 nazionale*.
- g) Le Parti concordano sull'applicazione del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale a decorrere dal 16 marzo 2020, per le 9 settimane a seguire consentite ed entro il 31 agosto 2020.
- h) Le Società presenteranno all'INPS, nei termini di legge, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale prevista dall'art 19 del D.L. n. 18/2020.

- i) La società, per questo specifico intervento, si è dichiarata disponibile all'anticipazione delle somme in carico INPS e al successivo conguaglio tramite UNIAMENS quindi le integrazioni salariali a titolo di assegno di solidarietà a carico dell'Inps saranno anticipate dall'Azienda unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze. L'azienda si attiverà per il disbrigo delle procedure amministrative, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.
- ii) Eccezionalmente, solo per questo intervento straordinario, la Società integrerà al cento per cento la retribuzione persa dai lavoratori sospesi quindi gli istituti retributivi diretti ed indiretti tutti per le quote a carico dell'Azienda matureranno in maniera piena ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, matureranno interamente tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR nonché eventuali ulteriori emolumenti diretti e indiretti vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 15 aprile 2020

ELBA ASSICURAZIONI SPA,



FISAC-Cgil



FIRST-Cisl



UILCA



SNFIA



FNA

